

Regione Piemonte

C.M. di Torino



Comune di Quassolo

VARIANTE PARZIALE n.2 al PRGCM

Progetto Definitivo

Allegato:
Verifica di Compatibilità Acustica

R_VCA_1_19_qss

marzo 2019

Progettazione:

Dott. Stefano Roletti



	<p>Baltea S Site via Carlo Alberto, 28 10090 San Giorgio Canavese (Torino) - IT tel. +39 347 2631589 fax +39 0124 325168 envia@libero.it</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dott.ssa Francesca Gazzani



1. PREMESSA

1.1 Premessa

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della *Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, all'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della *L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* e seguendo le specifiche indicazioni regionali, si è provveduto alla valutazione della compatibilità acustica delle variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Progetto Definitivo).

Tale valutazione è stata effettuata comparando le classi acustiche (in Fase IV) stabilite dal Piano di Classificazione Acustica Comunale di Quassolo (*P.C.A.*) (approvato con *Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/05/2004*) con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Progetto Definitivo).

1.2 Metodologia operativa

Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Progetto Definitivo), nuovi accostamenti critici acustici (accostamenti di aree dello scenario di classificazione acustica i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all'interno dello scenario delineato dal *P.C.A.*

Il divieto di "creare" accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 della *L.R. 52/00* che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustificano la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di classe acustica). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all'interno della *L.R. 52/00* è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del *Piano di Classificazione Acustica*; infatti la *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 "Criteri per la classificazione acustica del territorio"* (prevista dall'art. 3, comma 3, lett. a) della *L.R. 52/00*), delinea tra i principi generali per l'elaborazione dei *Piani* il seguente: "*La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica (...), fermo restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa*".

Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:

- analisi delle previsioni della *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica (Classificazione acustica da Fase I);
- elaborazione della ipotesi di Variazione introdotta al *P.C.A.* attraverso le previsioni della *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo;
- confronto delle ipotesi di Variazione del *P.C.A.* attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Fase IV) rispetto al *P.C.A.* e verifica di compatibilità acustica (Verifica di Compatibilità Acustica).

1.3 Contenuti della *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Progetto Definitivo)

La *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo affronta in modo specifico il tema delle aree a servizi. Una ricognizione preliminare delle aree a standard ha evidenziato che:

- alcuni servizi già attuati non sono individuati sugli elaborati cartografici del PRG vigente ed è pertanto opportuno aggiornare le tavole di Piano;
- altri servizi previsti dal PRG non sono stati ancora realizzati e, in considerazione sia dell'attuazione di altre previsioni di PRG, sia della loro ubicazione e/o della loro prevista dimensione, non sono più ritenuti adeguati rispetto alle effettive esigenze sopravvenute;
- l'Amministrazione Comunale ha in previsione l'ampliamento del parcheggio del cimitero e la realizzazione del magazzino comunale, per cui è necessario individuare due nuovi ambiti da destinare a servizi.

Si è quindi proceduto ad apportare le seguenti modifiche:

- stralcio di un'area a servizi e trasformazione del lotto in oggetto in area agricola;
- individuazione in cartografia di un parcheggio esistente in area produttiva;
- stralcio di una porzione di *Area per impianti tecnologici* alla quale viene assegnata la destinazione agricola.
- assegnazione dell'area dell'ex casa cantoniera e delle sue pertinenze alla destinazione di *Area per impianti tecnologici*;
- modifica della destinazione urbanistica della Casa della Curia da *Area per servizi di interesse comune* a *Area agricola generica o boscata*;
- modifica della destinazione urbanistica del lotto individuato per l'ampliamento del parcheggio cimiteriale da *Area agricola generica o boscata* a *Area per servizi di interesse comune (Parcheggio)*.

In secondo luogo la *Variante Parziale n.2 al PRGCM* individua sul territorio quassolese l'area interessata dalla nuova centrale idroelettrica sulla Dora Baltea, così da attribuire la conformità urbanistica necessaria per la chiusura della Conferenza dei Servizi e procedere all'effettiva realizzazione dell'impianto (la variante interviene unicamente individuando i suoli gravati dal vincolo preordinato all'esproprio, senza modificare la classificazione agricola dell'area).

Infine, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno introdurre alcune specifiche prescrizioni per assecondare e regolamentare lo sviluppo delle attività ricreative all'aperto presso la Cascina Mezzanetti, struttura che da diversi anni costituisce un importante punto di riferimento nell'offerta turistica del territorio, in termini di ricettività extralberghiera e pratica sportiva attentamente coniugate con il rispetto e la promozione delle valenze ambientali e paesaggistiche del contesto agricolo e naturale.

Nella successiva tabella di sintesi sono riportate le modifiche urbanistiche apportate dalla *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Progetto Definitivo).

Area	Modifica
Area per impianti tecnologici	Nuova area e modifica di area esistente
Area servizi di interesse comune – Cimitero, parcheggio	Nuove aree e modifica di area esistente
Area agricola	Nuova area e modifica di aree esistenti

Tabella 1.1 – Sintesi modifiche urbanistiche introdotte dalla Variante Parziale al PRGCM n.2 di Quassolo (Progetto Definitivo)

1.4 Classificazione Acustica da Fase I

Per quanto riguarda le aree interessate dalla *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Progetto Definitivo) si è provveduto ad assegnare la classe acustica in base alle modifiche apportate dalla variante. Nello specifico per le aree di nuovo impianto si è provveduto ad assegnare la classe acustica massima prevista per tali aree.

Nella tabella successiva è riportata la classificazione acustica da Fase I assegnata alle diverse aree interessate dalla *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Progetto Definitivo).

Area	Destinazione d'uso	Classe Acustica
Area per impianti tecnologici	Magazzino comunale – Area per il conferimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani	III - IV
Area servizi di interesse comune	Cimitero	I
	Parcheggio	?
Area agricola	Agricola	

Tabella 1.2 – Classificazione acustica da Fase I

1.5 Classificazione Acustica da Fase II

La seconda fase operativa (Fase II) si basa su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica e può essere utile per evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti.

Nello specifico tale fase è stata estesa unicamente alle aree oggetto di intervento della Variante e quelle ad esse limitrofe.

Per quanto riguarda invece le aree a servizi si possono individuare due tipologie di classificazione:

- Aree con destinazione propria (ad es. impianti sportivi, edifici scolastici,...): si è assegnata la classe specifica del servizio previsto;
- Aree a servizio di aree a destinazione residenziale o produttiva: si è assegnata la classe specifica degli insediamenti di afferenza.

1.6 Classificazione Acustica da Fase III

La Fase III del processo di zonizzazione acustica relativo alla ipotesi di Variazione del P.C.A. riguarda l'omogenizzazione di aree normative con superficie inferiore ai 12000m², al fine di evitare un piano eccessivamente parcellizzato.

Il processo di omogenizzazione è stato effettuato secondo i principi stabiliti dalla *D.G.R. 85-3802*:

- nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante;
- nel caso in cui le aree da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante deriverà dalla miscela delle caratteristiche insediative delle aree;
- nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m²) e procedere all'omogenizzazione secondo quanto stabilito al punto precedente;
- le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni. In caso contrario non si procede all'omogenizzazione;
- nel caso in cui l'omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m²) e procedere all'omogenizzazione in Classe V di una sola di esse;
- nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 m²) inseriti in contesti territoriali di cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (ad es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:
 - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 m² (poligono da omogenizzare escluso) si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogenizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 m²;
 - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere inferiore a 24.000 m² si procederà alla sua omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.

1.7 Classificazione Acustica da Fase IV




Scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in maniera superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato alle aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione della ipotesi di Variazione del P.C.A.





2. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Come descritto in precedenza, la verifica di compatibilità viene effettuata tramite l'elaborazione delle ipotesi di variazione del *P.C.A.*, determinate attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Progetto Definitivo), ed il confronto delle stesse con la classificazione acustica prevista dal *P.C.A.* di Quassolo.

In specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Progetto Definitivo) mantengono inalterata la situazione per quanto riguarda gli accostamenti critici acustici e risultano pertanto compatibili dal punto di vista acustico.

Di seguito si riportano gli estratti cartografici relativi alle aree (definite da un bordo blu) soggette alla *Variante Parziale n.2 al PRGCM* di Quassolo (Progetto Definitivo).

Classificazione acustica vigente	Classificazione acustica da Variante Parziale n.2 al PRGCM di Quassolo (scala 1 : 3 000)	Descrizione
		<p>Descrizione: Le modifiche apportate all'area agricola (aumento di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p>Prescrizioni: -</p> <p>Giudizio di compatibilità: Compatibile</p>
		<p>Descrizione: La nuova area a parcheggio e le modifiche apportate all' "Area pertinenziale ad insediamenti produttivi" non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p>Prescrizioni: -</p> <p>Giudizio di compatibilità: Compatibile</p>

Classificazione acustica vigente	Classificazione acustica da Variante Parziale n.2 al PRGCM di Quassolo (scale 1 : 5 000 – 1 : 3 000)	Descrizione
		<p>Descrizione: Le nuove “Area per impianti tecnologici” (magazzino comunale – area a S) e area agricola e le modifiche apportate all’“Area per impianti tecnologici” (area per il conferimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani – area a N) non determinano l’introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p>Prescrizioni: -</p> <p>Giudizio di compatibilità: Compatibile</p>
		<p>Descrizione: La nuova area a parcheggio e le modifiche apportate all’area del Cimitero ed e all’area agricola adiacente non determinano l’introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p>Prescrizioni: -</p> <p>Giudizio di compatibilità: Compatibile</p>

Limiti di immissione [dB(A)]		
Classe acustica	Periodo diurno	Periodo notturno
 I	50	40
 II	55	45
 III	60	50
 IV	65	55
 V	70	60
 VI	70	70

Legenda P.C.A. Vigente

LEGENDA

Classe acustica

-  I - Aree particolarmente protette
-  II - Aree ad uso prevalentemente residenziale
-  III - Aree di tipo misto
-  IV - Aree di intensa attività umana
-  V - Aree prevalentemente industriali
-  VI - Aree esclusivamente industriali

Legenda P.C.A. Variante